

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA' AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9, L. 30/12/2010, n. 240 e dell'art. 1, comma 16, L. 4/11/2005, n. 230.
 2. I beneficiari delle risorse del Fondo sono i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo destinabile al personale docente e ricercatore è costituito con le risorse derivanti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori dell'Ateneo (art. 6, comma 14, ultimo periodo, L. n. 240/2010)
 - b) dai finanziamenti derivanti dai progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR
 - c) dalle somme attribuite con decreto dal MIUR, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei effettuata dall'ANVUR (art. 9, comma 1, secondo periodo, L. n. 240/2010)
 - d) dalle risorse derivanti dai recuperi dei compensi ricevuti per incarichi esterni svolti da professori e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165)
 - e) dalle risorse appositamente stanziare dall'Ateneo ai sensi dell'art.1, comma 16, L. n. 230/2005;
 - f) dalle risorse che i Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono destinare al Fondo purché provenienti da finanziamenti esterni.
2. Il Fondo destinabile al personale tecnico amministrativo è costituito con le risorse derivanti:
 - a) dai finanziamenti derivanti dai progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" per la quota parte prevista nei budget regolarmente approvati dal MIUR
 - b) dalle risorse derivanti dai recuperi dei compensi ricevuti per incarichi esterni svolti da professori e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001)
 - c) dalle risorse che i Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono destinare al Fondo purché provenienti da finanziamenti esterni.
3. Il Fondo destinabile al personale docente e ricercatore e al personale tecnico amministrativo può essere integrato da:
 - a) finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico. Tale quota è aggiuntiva rispetto ai prelievi sulle entrate previsti dal Regolamento per la gestione delle attività di autofinanziamento
 - b) una quota delle spese generali prevista per l'attivazione di Master, corsi di alta formazione e di formazione professionale, in misura pari a quanto previsto dai relativi Regolamenti
 - c) ulteriori risorse destinate alla predetta finalità dalla legge, da regolamenti di Ateneo o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo, di cui al comma precedente, unicamente se non vi sono previsioni ostantive di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostantive è attestata dal Responsabile del finanziamento, salvo verifica da parte degli uffici competenti.

Art. 3

Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse costituenti il Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 1 del presente Regolamento sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a favore di professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori in attività di ricerca, didattica e di gestione, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di studio o attività didattica integrativa.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica, ricerca e gestionali con i relativi compensi sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico.
5. Sono attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo limitatamente alle risorse di cui all'art. 2, comma 2, previa attribuzione dei corrispettivi incarichi come di seguito disciplinati.
6. Possono, altresì, essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e al personale tecnico-amministrativo che hanno contribuito all'acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici e privati ovvero commesse conto terzi, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente Regolamento. Il contributo all'acquisizione, gestione e realizzazione delle attività innanzi dette deve essere adeguatamente motivato e documentato.

Art. 4

Dipartimenti di Eccellenza

1. Ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo coinvolto, a vario titolo nei progetti ministeriali "*Dipartimenti Universitari di Eccellenza*", di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*) e all'art. 2, comma 2, lettera *a*), è riconosciuto, laddove gli stessi concorrano positivamente alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, un compenso aggiuntivo, individuato nei progetti come premialità, la cui attribuzione ed erogazione è disciplinata dal presente articolo.
2. Gli incarichi per le attività premiabili, così come indicate nei progetti approvati dal MIUR, sono attribuiti al personale di cui al comma 1 appositamente individuato con delibera del Consiglio di Dipartimento. La delibera dovrà precedere l'avvio delle attività e indicare il beneficiario, le motivazioni, le attività, la durata, le modalità di valutazione, la quantificazione del compenso nei limiti e in coerenza con il presente Regolamento, la copertura finanziaria, i tempi di erogazione.
3. Il conferimento degli incarichi e i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire e da erogare sono disposti dal Rettore e dal Direttore Generale, rispettivamente per il personale docente e per il personale tecnico-amministrativo.

Art. 5

Modalità di conferimento degli incarichi

1. I provvedimenti di conferimento dell'incarico devono indicare il contenuto, la durata e il compenso previsto, la copertura finanziaria e tutti gli elementi necessari ed utili alla verifica del conseguimento del risultato.
2. Il conferimento di incarico e i provvedimenti relativi ai compensi da attribuire e da erogare sono disposti dal Rettore per il personale docente e dal Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo.
3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Art. 6

Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento sono erogati, di norma, al termine dell'incarico e a seguito di verifica della regolare esecuzione dello stesso da parte del Rettore o del competente Direttore di Dipartimento.
2. I compensi a professori e ricercatori sono erogati sempre che abbiano assolto agli obblighi didattici.
3. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al finanziamento dell'attività di ricerca.
4. I compensi di cui all'art. 3, commi 5 e 6, possono essere erogati su richiesta del responsabile scientifico/coordinatore del progetto/attività sempre che sia stato adeguatamente e preventivamente formalizzato il gruppo di lavoro che ha contribuito all'acquisizione delle commesse o dei finanziamenti. Detti compensi sono erogati dopo la riscossione delle risorse esterne e a seguito di verifica della regolare esecuzione dell'incarico da parte del responsabile scientifico e/o responsabile amministrativo.
5. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 7

Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo